



Repubblica italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice Riccardo Ionta

Sentenza

pronunciata in nome del popolo italiano

art. 281 *sexies* c.p.c., causa n. 2323/2019 r.g., udienza del 18 novembre 2021

[redacted]
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori [redacted]

[redacted] Avv. Giacomo Galeota

parte attrice

[redacted]
parte convenuta

[redacted]
contumace

Trattazione scritta

Le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta della causa e sono comparse tramite il deposito telematico di note scritte. Le parti hanno avuto la possibilità di depositare apposite memorie conclusionali per la discussione.

Le conclusioni delle parti

I. Parte attrice domanda: "Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: a) accertare e dichiarare che il Sig. [redacted] è esclusivo responsabile nella causazione del sinistro avvenuto in data 30 settembre 2017 ed a seguito del quale perdeva la vita la Sig.ra [redacted] condannare la [redacted] in persona del suo legale rappresentante p.t., in qualità di compagnia assicurativa dell'autovettura modello Mercedes modello GLC targata [redacted] di proprietà e condotta dal Sig. [redacted] al risarcimento, in favore degli attori Sigg.ri [redacted] [redacted] in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori [redacted] [redacted], di tutti i danni subiti per la morte della nonna, a seguito del sinistro del 30/09/2017, che si quantificano in via prudenziale a complessivi € 52.000,00-, di cui € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore della minore [redacted] ed € 17.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore del minore [redacted] ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia per le ragioni in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudice, oltre agli interessi dalla data del sinistro e il danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c; c) contenere la domanda



attore, in via prudenziale, nei limiti dell'importo di € 52.000,00-, somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria”.

II. Parte convenuta “precisa le proprie conclusioni così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, da aversi qui per integralmente trascritte e riportate, insistendo per l'accoglimento delle stesse e per il rigetto delle domande attore, richiamando a tal fine tutte le difese ed eccezioni svolte nei propri scritti difensivi”.

III. [redacted] è contumace

Le ragioni della decisione

I. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.

1 Il 30 settembre 2017, alle ore 22,40, in via del Commercio Ascoli Piceno [redacted], alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A targata [redacted] è stata coinvolta in un sinistro stradale causato da [redacted] il quale, in stato di ebbrezza alcolica, alla guida dell'autovettura Mercedes GLC targata [redacted], ad altissima velocità, ha invaso l'opposta corsia di marcia, colpendo frontalmente l'auto di [redacted] che è deceduta sul colpo. La stessa è nata il 17 agosto 1951 (doc. 1 citazione).

2 [redacted] è il figlio di [redacted]. I minori [redacted] (nata il 3 gennaio 2013) e [redacted] (nato il 16 febbraio 2018) sono i figli di [redacted] e quindi nipoti di [redacted]

3 Parte convenuta, quale assicurazione del veicolo di [redacted], ha risarcito nel maggio 2018 la somma di 260mila euro a [redacted] “in qualità di erede e di avente diritto della defunta [redacted]” (doc. 3 comparsa). Nessuna menzione vi è in merito al diritto di credito dei figli di questo, del resto non disponibile in assenza del consenso dell'altro genitore e dell'autorizzazione del Giudice tutelare. È pertanto priva di fondamento fattuale l'affermazione di parte convenuta secondo cui “il sinistro era stato integralmente e consensualmente definito” anche per i minori, come del resto dimostra anche il successivo punto I.4.

4 Parte convenuta ha versato la somma di 15mila in favore dei genitori di [redacted] accettata dagli stessi per conto di questa (doc. 5 comparsa).

II. La preliminare questione controversa riguarda la “eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 commi I e/o IV c.p.c. per la violazione dell'art. 163 n.1 e/o n.2-4 cpc, per avere omesso o comunque risultando: 1) assolutamente incerto quali siano gli attori che agiscono nel presente giudizio, 2) assolutamente incerta ed indefinita la somma domandata in via risarcitoria per ciascuno dei presunti attori”. L'eccezione è infondata perché le effettive e inspiegabili ambiguità della citazione, oltre che chiarite nel corso del giudizio, sono comunque risolvibili mediante una lettura dell'atto introduttivo fedele all'onere di allegazione.



III. La prima questione controversa - relativa al diritto al risarcimento del danno subito dalla minore-nipote ██████████ per la perdita della nonna paterna - è definita con l'accertamento dello stesso. Parte convenuta nega il risarcimento del danno essendo insufficiente, quale fatto costitutivo, il mero rapporto di parentela ed evidenzia una serie di fatti che, in ogni caso, rendono sufficiente al risarcimento del danno la somma già versata di 15mila euro.

IV. La seconda questione controversa - relativa al diritto al risarcimento del danno subito del concepito-nipote ██████████ per la perdita della nonna paterna - è definita con l'accertamento dello stesso. Parte attrice chiede il danno da "perdita di chance", negato dalla parte convenuta in quanto inconfigurabile.

V. La soluzione di entrambe e questioni controverse richiede di specificare la struttura del danno da perdita del rapporto parentale.

1 Il danno da perdita del rapporto parentale - assunto dalla prospettiva offerta dal principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale - è la sintesi della sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (pregiudizio morale-soggettivo), della sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (pregiudizio dinamico-relazionale), quali elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, integralmente e unitariamente (Sezioni Unite n. 26972/2008, Cassazione n. 25351/2015, n. 30997/2018). In virtù del medesimo principio deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cassazione n. 30997/2018). Distinto da tale danno è l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della onnicomprensività della liquidazione - di liquidazione unitaria (Cassazione n. 21084/2015). La considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione (Cassazione n. 11851/2015).

2 Il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale può esser provato per via presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (Cassazione n. 11212 /2019). Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che taluni congiunti soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo senza esserci il bisogno che "queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il paterna, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita" (Cassazione n. 7743/2020).

3 L'accertamento giudiziale deve comunque vagliare "la sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita,



sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). È in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato ..., infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale)". "Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche". Così, in modo chiaro ed esaustivo, Cassazione n. 28989/2019.

VI. Il rapporto ascendente-minore (nonno-nipote) è di stretta parentela.

1 La comune esperienza indica che gli ascendenti rientrano nel novero dei parenti prossimi del minore.

2 L'ordinamento - stabilendo il diritto agli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 *bis* c.c.) - afferma in realtà il diritto di questi, riconoscendone l'interesse strumentale alla piena realizzazione della personalità, inserendo il citato diritto nel più ampio diritto riconosciuto alla prole di crescere nella propria famiglia di origine e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 *bis* c.c.).

3 L'ordinamento europeo - per mezzo della Corte di Giustizia C-335/17, Sentenza ECLI:EU:C:2018:359, 31 maggio 2018, Valcheva - altresì riconosce la peculiarità e specificità del rapporto tra nonni e nipoti. La sentenza citata ha statuito "che la nozione di diritto di visita, contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio



minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale”. La pronuncia ha specificatamente rilevato che, come si evince “dal documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale [COM(2001) 166 definitivo], del 27 marzo 2001”, “il legislatore dell’Unione si è posto la questione di sapere quali siano le persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. Esso ha preso in esame varie opzioni, in particolare la previsione, come possibile beneficiario, unicamente di uno dei genitori del minore e, all’opposto, l’assenza di qualsiasi limitazione a favore di determinati soggetti. Detto documento menziona in particolare i nonni, facendo riferimento al progetto del Consiglio d’Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, che riconosce il diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre persone aventi legami familiari con loro, come i nonni”.

4 La morte di una nonna determina per il nipote un danno *iure proprio*, conseguenza dell’irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale - quantomeno nel suo essenziale aspetto affettivo-assistenziale - con conseguente violazione dei diritti ex art. 315 *bis*, 317 *bis* c.c., 2, 29, 30, Costituzione (limitatamente all’indicazione del profilo costituzionale, Cassazione, n. 13546/2006).

VII. E’ accertato il danno da perdita parentale subito da [REDACTED] Questo risulta composto prevalentemente dalla componente morale-soggettiva e per il resto dalla componente dinamico-relazionale.

1 Il rapporto di stretta parentela tra nonna e nipote fa presumere l’esistenza di un concreto rapporto affettivo e di assistenza tra gli stessi e che, quindi, la seconda abbia sofferto per la perdita della prima. La presunzione è corroborata da una serie di circostanze, allegare da parte attrice e non specificamente contestate, che evidenziano la sussistenza di un ordinario e comune rapporto nonna-nipote: [REDACTED] è stata la prima nipote della vittima, la nonna andava a prendere a scuola la nipote e trascorreva spesso i pomeriggi con lei, talvolta le sere e le notti.

2 Non vi è stato rapporto di convivenza.

3 All’epoca dei fatti la nipote ha avuto 4 anni, 8 mesi e 27 giorni di età, la nonna 66 anni, 1 mese e 13 giorni di età.

4 Il nucleo familiare convivente e non convivente della minore è rimasto integro (compresi, si presume, i nonni materni in assenza di specifiche allegazioni sul punto) e pochi mesi dopo l’evento si è allargato con la nascita del fratello [REDACTED]

5 Il decesso è avvenuto per un fatto penalmente rilevante (si evidenzia come parte attrice non abbia prodotto alcuna sentenza o provvedimento giudiziale in merito al procedimento penale) di cui, in ogni caso, la minore non ha presumibilmente avuto piena cognizione e consapevolezza.

6 La componente dinamico-relazionale ha una parziale incidenza a causa della seria carenza di allegazione.

In altri termini parte attrice lamenta la sola perdita delle abitudini quotidiane, senza allegare fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. Generica è l’affermazione per cui “Lo stretto legame, oltretutto dall’amore, era ovviamente determinato anche dalla giovinezza del nucleo familiare, in cui sia il Sig. [REDACTED] che la Sig.ra [REDACTED] svolgono un’attività lavorativa a tempo pieno per poter



mantenere il nucleo familiare, motivo per il quale il rapporto nonna/ nipote, in relazione alla quantità ed alla qualità del tempo trascorso insieme era del tutto simile ad un rapporto genitoriale” come dimostra il fatto che parte attrice non ha né allegato né documentato l’attività lavorativa svolta dai genitori (né ha documentato l’affermazione in merito alla vicinanza delle abitazioni nipote-nonna) e il ruolo del resto della famiglia nell’organizzazione quotidiana della vita della minore. In altri termini parte attrice, non tratteggiando la quotidianità della minore - e l’organizzazione assistenziale-affettiva, parentale e non parentale, in cui la stessa è inserita - non consente alcuna affermazione in merito alle conseguenze, sullo stile e sulle abitudini di vita della nipote, del venir meno della figura della nonna paterna.

VIII. La liquidazione del danno subito da _____ può essere effettuata per mezzo delle Tabelle in uso al Tribunale di Roma.

1 La più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione n. 10579/2021) ha stabilito che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

2 La di Tabella di riferimento per il 2019 così prevede per il caso di specie: 9.806,70 euro come valore del Punto Base; 6 punti riconosciuti per il grado di parentela, 5 punti in base all’età del congiunto, 2 punti in base all’età della vittima, (13 punti totali). L’importo astratto del risarcimento è di 127.487,10 euro. Il punteggio totale può essere diminuito sino ad 8 punti, in considerazione della non convivenza e della limitato riconoscimento della componente dinamico relazionale del danno. Il risarcimento spettante è quindi pari a 78.453,6 euro, da cui devono essere sottratti i 15mila euro già ricevuti, per una somma risultante pari a 63.453,6 euro.

3 Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all’attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.



IX. E' accertato il danno da perdita parentale subito da [REDACTED]. Questo risulta composto solamente dalla componente dinamico-relazionale intesa nel suo contenuto minimo di perdita semplice della figura parentale. E' opportuno specificare che lo stesso, quindi, non si qualifica quale perdita di chance.

1 E' ragionevole presumere che, al pari della sorella, [REDACTED] avrebbe instaurato un concreto rapporto affettivo con la nonna, impedito a causa della morte di questa provocata da Andrea Capponi.

2 Cassazione n. 9700/2011 ha in modo condivisibile affermato che, nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno proposta dal soggetto, all'epoca del fatto illecito non ancora nato, "non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento. Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l'illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un diritto (o di altra posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento), che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003 e Cass., sez. un., n. 26972 del 2008), certamente inconfigurabile prima della nascita. Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano".

3 La medesima sentenza prosegue affermando che "Del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. Prima, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva concepita, ma la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce. In quel momento s'è verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato".

4 La sentenza afferma che "La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente". Il medesimo ragionamento, seppur con parametri diversi, vale per il rapporto nonna-nipote come specificato al punto VI della motivazione.

5 [REDACTED], a causa del fatto illecito di [REDACTED], è stato privato del rapporto con la nonna e di tutto quanto quel rapporto comporta.

6 Non vi sarebbe stato rapporto di convivenza.

7 Il concepito [REDACTED] è nato circa quattro mesi e mezzo dopo il decesso della nonna.



8 Il nucleo familiare convivente e non convivente della minore è rimasto integro (compresi, si presume, i nonni materni in assenza di specifiche allegazioni sul punto).

9 Il decesso è avvenuto per un fatto penalmente rilevante (si evidenzia come parte attrice non abbia prodotto alcuna sentenza o provvedimento giudiziale in merito al procedimento penale) di cui, in ogni caso, la minore non ha presumibilmente avuto piena cognizione e consapevolezza.

10 La componente dinamico-relazionale ha una parziale incidenza a causa della seria carenza di allegazione per come già in precedenza evidenziato. Quanto detto per [REDACTED] vale, seppure con diversa prospettiva, per [REDACTED]. Anche per questi parte attrice, non tratteggiando la quotidianità della minore - e l'organizzazione assistenziale-affettiva, parentale e non parentale, in cui la stessa è inserita (anche in via presuntiva) - non consente alcuna affermazione in merito alle conseguenze, sullo stile e sulle abitudini di vita della nipote, del venir meno della figura della nonna paterna.

X. La liquidazione del danno subito da [REDACTED] può essere effettuata per mezzo delle Tabelle in uso al Tribunale di Roma.

1 La di Tabella di riferimento per il 2019 così prevede per il caso di specie: 9.806,70 euro come valore del Punto Base; 6 punti riconosciuti per il grado di parentela, 5 punti in base all'età del congiunto, 2 punti in base all'età della vittima, (13 punti totali). L'importo astratto del risarcimento è di 127.487,10 euro. Il punteggio totale può essere diminuito sino a 4 punti -oltre la soglia minima vista la peculiarità del caso - in considerazione del fatto che non vi sarebbe stata convivenza nonna-nipote e della minima incidenza della componente morale. Per quel che riguarda la componente dinamico-relazionale la stessa è altresì riconosciuta in una componente minima. Il risarcimento spettante è quindi pari a 39.226,8 euro.

2 Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi come "lucro cessante" e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data della nascita di [REDACTED] (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.

XI. Da ultimo appare opportuno precisare che la formula utilizzata nelle conclusioni di parte attrice in merito al *quantum* consente di ritenere applicabile quanto statuito da Cassazione n. 22330/2017 secondo cui nel caso di danno non patrimoniale da perdita di relazione parentale, nel quale l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. non consente una puntuale determinazione "ex ante" del "quantum" risarcibile, il richiamo alla clausola di salvaguardia in sede di



precisazione delle conclusioni mantiene la sua originaria giustificazione volta a consentire al Giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza apposizione di vincoli limitativi. L'affermazione di cui al punto c) delle conclusioni appare giuridicamente insensata.

XII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri del Regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. Lo scaglione di riferimento è quello superiore ai 52mila euro (parametro medio per studio e introduttiva, minimo per le ulteriori fasi).

p.q.m.

- I. *Accerta* la responsabilità ex art. 2043 c.c. di [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted] e il diritto di questi al risarcimento del danno non patrimoniale.
- II. *Condanna* il convenuto e il contumace, in solido, al pagamento in favore di parte attrice (quale esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [redacted]) della somma di 63.453,6 euro oltre al lucro cessante, come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- III. *Condanna* il convenuto e il contumace, in solido, al pagamento in favore di parte attrice (quale esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [redacted]) della somma di 39.226,8 euro euro oltre al lucro cessante, come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- IV. *Condanna* il convenuto e il contumace, in solido, in solido, al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte attrice (quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] e [redacted]) che liquida nella somma di 9.785 euro, oltre accessori dovuti per legge.

18 novembre 2021

Il Giudice Riccardo Ionta

